I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2761/72 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1972

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per prodotti finiti e semifiniti dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semifiniti industriali dei Capitoli da 25 a 99 della nomenclatura di Bruxelles, originari dei paesi in via di sviluppo ; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia doganale ; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali, calcolati in valore per ogni prodotto, sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti ; che, al fine di limitare la preferenza del o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare un'aliquota sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto ;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi ; che questo importo supplementare è variabile ed è calcolato annualmente sulla base delle ultime cifre disponibili senza che tuttavia possa risultarne una riduzione del massimale ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino degli sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, successivamente essere ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi nei paesi associati a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre del 1971 alle condizioni di cui sopra e che è opportuno continuare ad applicarle per il 1973 ; che tenendo conto dei termini dell'offerta in questione, l'importo supplementare del 5 % summenzionato si riferisce in generale al 1970 ;

considerando che è pertanto opportuno, per i prodotti che formano oggetto dell'allegato A, originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B, che la Comunità apra per il 1973 dei contingenti tariffari comunitari in esenzione da dazi doganali entro il limite degli importi in unità di conto indicati per ciascuno di essi ;

considerando che le imputazioni su ciascuno di questi contingenti tariffari debbono, per i prodotti originari di uno dei paesi o territori precitati, esser contenute entro una percentuale determinata dell'importo del contingente ; che è necessario riservare il beneficio di questi contingenti tariffari ai prodotti originari dai paesi e territori considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci [1] ;

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

considerando che è opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti ; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenendo conto dei princìpi sopra enunciati ; che inoltre a tale scopo e nell'ambito del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sui contingenti non possono effettuarsi che per dei prodotti presentati in dogana con dichiarazioni di immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine ;

considerando che l'applicazione dei princìpi generalmente seguiti in materia di ripartizione per i contingenti tariffari comunitari aperti a tutt'oggi, comporta, nel caso specifico, data la diversità dei prodotti in questione e la specificazione dei paesi e territori beneficiari, dei calcoli tanto più difficili da stabilire in quanto i dati statistici richiesti si rivelano talvolta incompleti o insufficientemente precisi e rappresentativi ; che il tempo necessario per questi calcoli non è conciliabile con la continuità necessaria nell'applicazione delle preferenze tariffarie in questione ; che è pertanto opportuno, ancora in questa fase, ricorrere ad un criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti tariffari comunitari in questione tra gli Stati membri ; che basandosi su criteri di ordine economico generale relativi al commercio estero, al prodotto nazionale lordo e alla popolazione, le percentuali di partecipazione iniziali di ciascuno Stato membro agli importi contingentali sono stabilite come segue per l'esercizio contingentale considerato :

Germania	37,5
Benelux	15,1
Francia	27,1
Italia	20,3 ;

considerando che, pur senza pregiudicare la natura comunitaria dei suddetti contingenti tariffari, è possibile prevedere, in questa fase, un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione tra gli Stati membri ; che inoltre la ripartizione adottata nel presente regolamento non pregiudica affatto il ricorso, al termine di un periodo sperimentale limitato, al metodo generale di ripartizione dei contingenti tariffari comunitari che comporta l'istituzione di una riserva ; che nella situazione attuale tale ripartizione può essere effettuata secondo le percentuali indicate nella tabella che precede ;

considerando che la percentuale di partecipazione degli Stati membri ai contingenti tariffari comunitari, tenuto conto della loro durata e del loro ammontare, non sembra compromettere in questo caso l'accesso eguale degli importatori della Comunità ai contingenti tariffari comunitari ; che, per lo stesso motivo, sembra opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione della propria aliquota ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux e che quindi, nella ripartizione dei contingenti tariffari in questione, ogni operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta Unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri ;

considerando che, poiché i contingenti tariffari in questione hanno validità fino al 31 dicembre 1973, delle modifiche al regime previsto potrebbero intervenire per tener conto dell'adesione di nuovi Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1973, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato A sono totalmente sospesi nell'ambito di contingenti tariffari comunitari per l'importo, espresso in unità di conto, indicato in corrispondenza di ciascuno di essi nella colonna 3 di detto allegato.

2. Il beneficio di ciascuno di questi contingenti tariffari è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B. Tuttavia, le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità, non sono imputabili su tali contingenti. La nozione di prodotti originari, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. Per ciascuno degli importi dei contingenti tariffari summenzionati, l'imputazione è limitata, per ciascuno dei paesi e territori di cui al paragrafo 2, all'importo massimo indicato in percentuale ed in unità di conto nella colonna 4 dell'allegato A, a fianco ad ogni categoria di prodotti.

4. Ogni modifica dell'allegato B, in particolare per l'aggiunta di nuovi paesi o territori beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad una modifica corrispondente degli importi contingentali e degli importi massimi indicati nelle colonne 3 e 4 dell'allegato A.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari menzionati all'articolo 1 sono ripartiti in aliquote che ammontano per ciascuno Stato membro ai valori indicati nella colonna 5 dell'allegato A in corrispondenza di ciascuna categoria di prodotti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.

2. Il grado di esaurimento reale delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni dei prodotti considerati presentati in dogana con dichiarazioni di immissione al consumo, sulla base del valore in dogana dei prodotti stessi, ed accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Una merce può essere ammessa al beneficio del contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

Articolo 4

La Commissione adotta le misure necessarie affinché venga rispettato l'importo massimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Quando le imputazioni a livello della Comunità dei prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori enumerati nell'allegato B, sull'uno o sull'altro dei contingenti tariffari comunitari, raggiungono l'importo massimo previsto nella colonna 4 dell'allegato A, la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri la data alla quale, tenendo conto di questo fatto, la tariffa normale deve essere ristabilita nei confronti del paese o territorio interessato. Tale informazione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché le disposizioni degli articoli precedenti siano rispettate.

Articolo 7

Delle modifiche alle disposizioni che precedono possono intervenire per tener conto della situazione risultante dall'adesione di nuovi Stati membri.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

Per il Consiglio
Il Presidente
T. WESTERTERP

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti oggetto di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi e territori in via di sviluppo

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Importo massimo per paese e territorio (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in unità di conto) (5)
				in %	in unità di conto	
1	27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base: A. Oli leggeri: III. destinati ad altri usi: a) Benzine speciali: 1. Acqua ragia minerale 2. altre b) non nominati	7.201.000	20	1.440.200	Germania: 2.700.380 Benelux: 1.087.350 Francia: 1.951.470 Italia: 1.461.800
2	27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base: B. Oli medi: III. destinati ad altri usi: a) Petrolio lampante b) non nominati	6.160.000	20	1.232.000	Germania: 2.310.000 Benelux: 930.160 Francia: 1.669.360 Italia: 1.250.480
3	27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base: C. Oli pesanti: I. Oli da gas: c) destinati ad altri usi II. Oli combustibili: c) destinati ad altri usi	40.598.000	20	8.119.600	Germania: 15.224.250 Benelux: 6.130.300 Francia: 11.002.060 Italia: 8.241.390

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Importo massimo per paese e territorio (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in unità di conto) (5)
				in %	in unità di conto	
3 (seguito)	27.10 (seguito)	III. Oli lubrificanti ed altri: c) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della Nota complementare 7 di questo Capitolo d) destinati ad altri usi				
4	28.27	Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione	1.296.000	20	259.200	Germania: 486.000 Benelux: 195.700 Francia: 351.210 Italia: 263.090
5	31.02	Concimi minerali o chimici azotati: B. Urea con tenore di azoto superiore al 45% in peso del prodotto anidro allo stato secco	13.000	20	2.600	Germania: 4.880 Benelux: 1.960 Francia: 3.520 Italia: 2.640
6	31.02	Concimi minerali o chimici azotati: C. altri	174.000	20	34.800	Germania: 65.250 Benelux: 26.270 Francia 47.160 Italia: 35.320
7	31.05	Altri concimi; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg: A. altri concimi: I. contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio II. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo III. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e potassio b) altri IV. altri B. Prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg	252.000	20	50.400	Germania: 94.500 Benelux: 38.050 Francia: 68.290 Italia: 51.160
8	39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, ecc.); fibra vulcanizzata B. altri: II. Nitrati di cellulosa	249.000	20	49.800	Germania: 93.380 Benelux: 37.600 Francia: 67.480 Italia: 50.540
9	40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (« flaps »), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie	6.030.000	30	1.809.000	Germania: 2.261.250 Benelux: 910 530 Francia: 1 634.130 Italia: 1.224.090

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Importo massimo per paese e territorio (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in unità di conto) (5)
				in %	in unità di conto	
10	41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso: ex B. altri cuoi e pelli, esclusi i cuoi e le pelli semplicemente conciati	4.793.000	20	958.600	Germania: 1.797.380 Benelux: 723.740 Francia: 1.298.900 Italia: 972.980
11	41.04	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso: B. altre pelli: II. non nominate	982.000	50	491.000	Germania: 368.250 Benelux: 148.280 Francia: 266.120 Italia: 199.350
12	42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti: A. di materie plastiche artificiali in fogli	980.000	20	196.000	Germania: 367.500 Benelux: 147.980 Francia: 265.580 Italia: 198.940
13	42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti: B. di altre materie	2.268.000	20	453.600	Germania: 850.500 Benelux: 342.470 Francia: 614.630 Italia: 460.400
14	42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti: B. Guanti, comprese le muffole: I. di protezione per qualunque mestiere	2.133.000	20	426.600	Germania: 799.880 Benelux: 322.080 Francia: 578.040 Italia: 433.000

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (a) (3)	Importo massimo per paese (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (a) (5)
				in %	in tonnellate (a)	
15	42.03 (seguito)	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti: A. Oggetti di vestiario B. Guanti, comprese le muffole: II. speciali per sport III. altri C. altri accessori per oggetti di vestiario	1.657.000	20	331.400	Germania: 621.380 Benelux: 250.210 Francia: 449.040 Italia: 336.370
16	44.14	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore: B. altri	6.897.000	50	3.448.500	Germania: 2.586.380 Benelux: 1.041.450 Francia: 1.869.080 Italia: 1.400.090
17	44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato	2.291.000	20	458.200	Germania: 859.130 Benelux: 345.940 Francia: 620.860 Italia: 465.070
18	46.02	Materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imballaggio di bottiglie	1.279.000	50	639.500	Germania: 479.620 Benelux: 193.130 Francia: 346.610 Italia: 259.640
19	46.03	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti delle voci nn. 46.01 e 46.02; lavori di luffa	4.872.000	20	974.400	Germania: 1.827.000 Benelux: 735.670 Francia: 1.320.310 Italia: 989.020
20	48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli: C. Carta e cartoni kraft: II. altri	13.169.000	20	2.633.800	Germania: 4.938.370 Benelux: 1.988.520 Francia: 3.568.800 Italia: 2.673.310
21	66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili	2.068.000	20	413.600	Germania: 775.500 Benelux: 312.270 Francia: 560.430 Italia: 419.800
22	67.04	Parrucche, posticci, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)	5.482.000	20	1.096.400	Germania: 2.055.750 Benelux: 827.780 Francia: 1.485.620 Italia: 1.112.850
23	69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari	3.642.000	20	728.400	Germania: 1.365.750 Benelux: 549.940 Francia: 986.980 Italia: 739.330

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (a) (3)	Importo massimo per paese (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (a) (5)
				in %	in tonnellate (a)	
24	69.11	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	264.000	20	52.800	Germania: 99.000 Benelux: 39.860 Francia: 71.550 Italia: 53.590
25	70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19	2.178.000	30	653.400	Germania: 816.750 Benelux: 328.880 Francia: 590.240 Italia: 442.130
26	70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune: A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica: II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	1.345.000	20	269.000	Germania: 504.380 Benelux: 203.100 Francia: 364.490 Italia: 273.030
27	71.16	Minuterie di fantasia	1.187.000	20	237.400	Germania: 445.120 Benelux: 179.240 Francia: 321.680 Italia: 240.960
28	73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19	5.938.000	30	1.781.400	Germania: 2.226.750 Benelux: 896.640 Francia: 1.609.200 Italia: 1.205.410
29	74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame	5.287.000	20	1.057.400	Germania: 1.982.620 Benelux: 798.340 Francia: 1.432.780 Italia: 1.073.260
30	79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco: A. Lamiere, fogli e nastri	3.717.000	20	743.400	Germania: 1.393.870 Benelux: 561.270 Francia: 1.007.310 Italia: 754.550
31	83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi (finite o non) per detti oggetti, di metalli comuni	474.000	20	94.800	Germania: 177.750 Benelux: 71.570 Francia: 128.460 Italia: 96.220

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (a) (3)	Importo massimo per paese (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (a) (5)
				in %	in tonnellate (a)	
32	84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore: b) altre	1.033.000	30	309.900	Germania: 387.380 Benelux: 155.980 Francia: 279.940 Italia: 209.700
33	84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: III. Parti e pezzi staccati ivi compresi i mobili per macchine da cucire	370.000	30	111.000	Germania: 138.750 Benelux: 55.870 Francia: 100.270 Italia: 75.110
34	85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti: I. Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt	2.038.000	20	407.600	Germania: 764.350 Benelux: 307.740 Francia: 552.300 Italia: 413.710
35	85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti: II. altri	4.831.000	20	966.200	Germania: 1.811.630 Benelux: 729.480 Francia: 1.309.200 Italia: 980.690
36	85.03	Pile elettriche	1.903.000	20	380.600	Germania: 713.630 Benelux: 287.350 Francia: 515.710 Italia: 386.310

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (a) (3)	Importo massimo per paese (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (a) (5)
				in %	in tonnellate (a)	
37	85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09: B. altre	1.976.000	20	395.200	Germania: 741.000 Benelux: 298.380 Francia: 535.490 Italia: 401.130
38	85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono C. Parti e pezzi staccati III. altri	8.208.000	20	1.641.600	Germania: 3.078.000 Benelux: 1.239.410 Francia: 2.224.370 Italia: 1.666.220
39	85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocadoto, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche: D. diodi transistori e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche E. parti e pezzi staccati	1.348.000	20	269.600	Germania: 505.500 Benelux: 203.550 Francia: 365.310 Italia: 273.640
40	85.23	Fili trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre o simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione.	3.126.000	50	1.563.000	Germania: 1.172.250 Benelux: 472.020 Francia: 846.150 Italia: 634.580
41	87.10	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore	767.000	50	383.500	Germania: 287.620 Benelux: 115.820 Francia: 207.860 Italia: 155.700

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (a) (3)	Importo massimo per paese (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (a) (5)
				in %	in tonnellate (a)	
42	87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso: B. altri	984.000	50	492.000	Germania: 369.000 Benelux: 148.580 Francia: 266.670 Italia: 199.750
43	87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati: B. Rimorchi e semirimorchi II altri	1.952.000	50	976.000	Germania: 732.000 Benelux: 294.750 Francia: 528.990 Italia: 396.260
44	90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prisma	662.000	20	132 400	Germania: 248.250 Benelux: 99.960 Francia: 179.400 Italia: 134.390
45	91.09	Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti	480.000	20	96.000	Germania: 180.000 Benelux: 72.480 Francia: 130.080 Italia: 97.440
46	92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico: A. Apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono	4.683.000	20	936.600	Germania: 1.756.130 Benelux: 707.130 Francia: 1.269.090 Italia: 950.650
47	92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi	1.523.000	20	304.600	Germania: 571.130 Benelux: 229.970 Francia: 412.730 Italia: 309.170
48	94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti: B. altri	7.209.000	30	2.162.700	Germania: 2.703.370 Benelux: 1.088.560 Francia: 1.953.640 Italia: 1.463.430
49	94.03	Altri mobili e loro parti	7.006.000	30	2.101.800	Germania: 2.627.250 Benelux: 1.057.910 Francia: 1.898.620 Italia: 1.422.220

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (a) (3	Importo massimo per paese (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (a) (5)
				in %	in tonnellate (a)	
50	97.02	Bambole di ogni specie	2.821.000	20	564.200	Germania: 1.057.880 Benelux: 425.970 Francia: 764.490 Italia: 572.660
51	97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento	9.028.000	20	1.805.600	Germania: 3.385.500 Benelux: 1.363.230 Francia: 2.446.590 Italia: 1.832.680
52	97.05	Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.)	1.214.000	20	242.800	Germania: 455.250 Benelux: 183.310 Francia: 328.990 Italia: 246.450
53	98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)	297.000	20	59.400	Germania: 111.380 Benelux: 44.850 Francia: 80.480 Italia: 60.290

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

PAESI INDIPENDENTI

Afghanistan
Algeria
Alto Volta
Arabia Saudita
Argentina
Bangladesh
Barbados
Bahrein
Bhutan
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Camerun
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Congo (Repubblica popolare)
Corea (Sud)
Costarica
Costa d'Avorio
Cuba
Dahomey
El Salvador
Emirati arabi uniti:
- Abu Dhabi
- Dubai
- Ras-al-Khaimah
- Fujairah
- Ajman
- Sharjah
- Umm al Quaiwan

Equatore
Etiopia
Figi
Filippine
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Giordania
Guatemala
Guinea
Guinea equatoriale
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Jugoslavia
Kenya
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malawi
Malesia
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Qatar
Repubblica araba d'Egitto
Repubblica Centrafricana
Repubblica dominicana
Repubblica khmère
Rwanda
Samoa occidentale
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Souaziland
Sudan
Sri Lanka
Tanzania
Thailandia
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Vietnam (Sud)
Yemen
Yemen del Sud
Zaire
Zambia

PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati e le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte de Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afar e Issa (Territorio degli)
Angola (incl. Cabinda)
Antille olandesi
Bahamas (isole)
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Capo Verde (isole del)
Comore (arcipelago delle)
Cook (isole)
Falkland o Malouines (isole) e dipendenze
Gibilterra
Guinea portoghese
Honduras britannico
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)
Indie occidentali (2)
Macao
Mozambico
Nuova Caledonia e dipendenze
Nuova Guinea (australiana) e Papuasia
Oceania britannica (Territori di competenza dell'Alto Commissariato per il Pacifico Occidentale) (3)
Papuasia (vedasi Nuova Guinea australiana)
Polinesia francese
Isole Sao-Tomé e Principe
Isole Wallis e Futuna
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristan da Cunha)
Seychelles (incl. isole Amirantes)
Sikkim
Suriname
Terre australi ed antartiche francesi
Territori britannici dell'Oceano Indiano (isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Niue, isole Tokelau)
Territori spagnoli in Africa
Timor portoghese
Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

---

(1) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono : Guam, Samoa americana (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.

(2) Isole Sottovento (Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche), isole Sopravento (Dominica, Grenade, Sainte Lucie, Saint Vincent).

(3) Isole Gilbert e Ellice, isole Salomone britanniche, il Condominio delle Nuove Ebridi e le isole Canton, Enderbury e Pitcairn.